

# **STATUTO DEL CONSORZIO-AZIENDA INTERCOMUNALE BACINO TREVISO TRE**

Ultima modifica: Delibera A.C. n. 2 del 07/03/2005  
Valido dal 07/03/2005

## INDICE

art. 1	DENOMINAZIONE E NATURA CONSORZIO	3
art. 2	OGGETTO DEL CONSORZIO	3
art. 3	DURATA	4
art. 4	CESSAZIONE	4
ORGANI DELL'AZIENDA .....		4
art. 5	ORGANI	4
art. 6	L'ASSEMBLEA	4
art. 7	ATTRIBUZIONI	5
art. 8	CONVOCAZIONE E DELIBERAZIONI	5
art. 9	PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA	6
art. 10	COMPOSIZIONE E NOMINA DEL C.D.A.	6
art. 11	REVOCA, DECADENZA DALLA CARICA DI CONSIGLIERE D'AMMINISTRAZIONE.	7
art. 12	CONVOCAZIONE, ADUNANZE E DELBIERAZIONI DEL C.D.A.	7
art. 13	POTERI E COMPENTENZE DEL C.D.A.	8
art. 14	PRESIDENTE DEL CONSORZIO	9
art. 15	VICEPRESIDENTE	9
DIREZIONE.....		9
art. 16	COMPOSIZIONE DELLA DIREZIONE	9
art. 17	DIRETTORE GENERALE	9
art. 18	STRUTTURA ORGANIZZATIVA	11
art. 19	STATO GIURIDICO E TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE	11
art. 20	REGOLAMENTO DEL PERSONALE	12
PIANIFICAZIONE, PATRIMONIO, FINANZA, CONTABILITA' .....		12
art. 21	CRITERI DI GESTIONE	12
art. 22	DOCUMENTI PROGRAMMATICI	12
art. 23	PATRIMONIO	13
art. 24	FINANZIAMENTO DEGLI INVESTIMENTI	14
art. 25	TARIFFE	14
art. 26	DISCIPLINA FLUSSI DI CASSA	15
art. 27	UTILE DI ESERCIZIO	15
art. 28	PERDITE DI ESERCIZIO	15
art. 29	SERVIZIO DI CASSA	15
art. 30	NORME VARIE IN MATERIA DI CONTABILITA' E FINANZA.	16
art. 31	COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	16
art. 32	FUNZIONI DEL COLLEGIO	17
art. 33	COLLEGIO DEI REVISORI: FUNZIONAMENTO	17
art. 34	CAPACITA' CONTRATTUALE	18
art. 35	TRASPARENZA	18
art. 36	INFORMAZIONE AGLI UTENTI	18
art. 37	REGOLAMENTI	18
art. 38	CONTROVERSIE	18
art. 39	DISPOSIZIONI TRANSITORIE	18
art. 40	CONTINUITA' DEI RAPPORTI	19
art. 41	RINVIO	19
art. 42	ENTRATA IN VIGORE	19

## **art. 1 DENOMINAZIONE E NATURA CONSORZIO**

1. Ai sensi dell'art. 25 della Legge 8 giugno 1990 n° 142 e a seguito di specifica convenzione di cui all'art. 24, è costituito tra i Comuni indicati nel successivo comma 2, un Consorzio denominato "Consorzio-Azienda intercomunale di Bacino Treviso Tre".
2. I Comuni aderenti al Consorzio sono: Altivole, Asolo, Cavaso del Tomba, Castello di Godego, Riese Pio X, Trevignano, Vedelago, Borso del Grappa, Caerano S. Marco, Castelvucco, Castelfranco Veneto, Cornuda, Crespano del Grappa, Crocetta del Montello, Fonte, Istrana, Loria, Maser, Monfumo, Montebelluna, Paderno del Grappa, Pederobba, Possagno, Resana, San Zenone degli Ezzelini.
3. Il consorzio è dotato di personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale, ed è regolato dalle disposizioni di cui agli artt. 23-24-25 della Legge 8 giugno 1990 n° 142, nonché di ogni altra disposizione di legge relativa ai consorzi di servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale ed alle aziende speciali degli enti locali.
4. Il consorzio ha sede in Montebelluna.

## **art. 2 OGGETTO DEL CONSORZIO**

1. Il Consorzio ha per oggetto l'attività necessaria per la gestione integrata ed unitaria di seguenti servizi di comune interesse degli enti consorziati:
  - a) produzione dell'energia elettrica;
  - b) pubblica illuminazione;
  - c) servizi di nettezza, raccolta, smaltimento, trattamento e riciclaggio dei rifiuti (ossia l'intero ciclo dei rifiuti) siano essi urbani, speciali e tossico nocivi;
  - d) progettazione e manutenzione aree verdi;
  - e) ambientali.
2. Per quanto inerisce al servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, il Consorzio è l'Ente responsabile del Bacino TV3 contemplato dal PRSRSU e provvede in particolare allo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 11 NGPA del piano stesso.
3. Il Consorzio, per i servizi di cui al primo comma, può provvedere anche direttamente alla progettazione e costruzione degli impianti necessari.
4. Il Consorzio, potrà inoltre effettuare:
  - a) servizi di gestione tecnica per conto dei Comuni o di altri Enti pubblici o di privati di impianti che abbiano attinenza con i servizi di cui al primo comma;
  - b) servizi di consulenza tecnica, amministrativa, gestionale, progettazioni e studi di fattibilità, direzione lavori, che siano fondati sul profilo delle competenze dell'Azienda;
5. Tutti i servizi potranno essere svolti anche per conto dei Comuni non consorziati, nonché di altri enti pubblici o di privati purchè inerenti la raccolta e lo smaltimento di rifiuti prodotti all'interno della Regione Veneto;

6. Per quanto riguarda i rifiuti tossico-nocivi farà fede un certificato di origine al fine di documentare l'esatta provenienza degli stessi.
7. Il Consorzio potrà inoltre:
  - a) costituire o partecipare ad Enti e/o società di capitale pubblico e/o capitale misto, pubblico e privato, per la gestione di attività connesse o accessorie ai servizi sopra indicati;
  - b) partecipare ad Enti e/o società che abbiano fini connesse o accessori con quelli del Consorzio.

### **art. 3 DURATA**

1. Il Consorzio ha la durata di anni 20 (venti) ed alla scadenza potrà essere rinnovato.

### **art. 4 CESSAZIONE**

1. In ogni caso il patrimonio conseguito con mezzi finanziari propri del Consorzio verrà ripartito fra i singoli enti in modo che a ciascun Comune vengano assegnati gli impianti di distribuzione insistenti nel suo territorio.
2. Gli eventuali impianti centralizzati o riguardanti più Comuni saranno invece ripartiti in modo direttamente proporzionale ai consumi registrati nei Comuni interessati nell'ultimo esercizio chiuso.
3. I beni ottenuti in dotazione, affitto, comodato od altro titolo, dai singoli Comuni consorziati, verranno restituiti a ciascuno di essi.

## **ORGANI DELL'AZIENDA**

### **art. 5 ORGANI**

1. Sono organi del Consorzio:
  - l'Assemblea consorziale;
  - il Presidente dell'assemblea;
  - il Consiglio di amministrazione;
  - il Presidente del Consiglio di amministrazione;
  - il Direttore generale;
  - il Collegio dei revisori dei conti.

### **art. 6 L'ASSEMBLEA**

1. L'Assemblea del Consorzio è composta da un rappresentante per ogni Ente consorziato nella persona del Sindaco o di un suo delegato;
2. La delega dovrà essere rilasciata per iscritto e comunicata al Consorzio. Essa si intende effettuata alla persona indicata fino a diversa comunicazione;

3. Il voto del Sindaco o del suo delegato è computato in proporzione alla quota di partecipazione del Comune rappresentato, quota rapportata al numero degli abitanti risultanti al 31 dicembre dell'anno precedente.

#### **art. 7 ATTRIBUZIONI**

1. Spetta all'Assemblea:
  - a) stabilire e programmare l'indirizzo generale delle attività del Consorzio per il conseguimento dei compiti statutari;
  - b) nominare un Presidente dell'Assemblea scelto fra i membri dell'Assemblea dei Comuni consorziati, con funzioni non delegabili;
  - c) nominare il Presidente ed il Vice Presidente del consiglio di amministrazione;
  - d) nominare i membri del Consiglio di Amministrazione;
  - e) pronunciare la decadenza del Presidente e dei Consiglieri di amministrazione nei casi previsti dalla legge;
  - f) nominare i revisori dei conti;
  - g) deliberare circa le richieste dei Comuni relative ad assunzioni, modificazioni e cessazione di servizi;
  - h) deliberare le modificazioni al presente statuto, alla convenzione;
  - i) provvedere alla surroga dei Consiglieri cessati anzitempo dalla carica;
  - l) approvare gli atti fondamentali del Consiglio di Amministrazione (vedi comma 5 art. 25 e art. 22 L. 142) ossia:
    - 11 -il Piano Programma;
    - 12 -il Bilancio Pluriennale;
    - 13 -il Bilancio preventivo economico annuale e le relative variazioni;
    - 14 -il conto consuntivo;
    - 15 -l'estensione delle attività consortili ad altri pubblici servizi.
  - m) approvare, su proposta del Consiglio di Amministrazione, la gestione tecnica per conto dei Comuni o altri enti pubblici o di privati di impianti che abbiano attinenza con i servizi gestiti dal Consorzio;
  - n) definire gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Consorzio presso enti, aziende ed istituzioni;
  - o) contrarre mutui o assumere prestiti obbligazionari.

#### **art. 8 CONVOCAZIONE E DELIBERAZIONI**

1. L'Assemblea si riunisce almeno due volte l'anno, rispettivamente per l'esame dei bilancio preventivi economici annuale e pluriennale e per l'approvazione del conto consuntivo. Può riunirsi straordinariamente in ogni momento per iniziativa del Presidente, o su richiesta scritta dei rappresentanti di almeno un terzo delle quote di partecipazione.
2. L'Assemblea si riunisce su convocazione fatta dal Presidente mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o, nei casi di urgenza, mediante telegramma, contenente il giorno, l'ora ed il luogo della riunione, nonché l'indicazione degli oggetti da trattarsi nell'adunanza. L'avviso di convocazione dovrà pervenire alla sede dei Comuni consorziati almeno cinque giorni prima dell'adunanza stessa. In caso di urgenza il termine può essere ridotto a 24 ore. L'avviso di convocazione può essere spedito anche via "telefax". La seduta è pubblica salvo diversa determinazione motivata dell'Assemblea.

3. La seduta è valida con la presenza di tanti Comuni consorziati che rappresentino almeno la metà delle quote di partecipazione al Consorzio, e delibera, di norma, a maggioranza assoluta delle quote di partecipazione rappresentate, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle leggi o dallo statuto.
4. E' necessaria la maggioranza dei presenti alla seduta e dei 2/3 delle quote di partecipazione per le seguenti deliberazioni:
  - a) nomina del Presidente del Consiglio di amministrazione
  - b) nomina del Consiglio di Amministrazione
  - c) nomina e revoca del Collegio dei revisori dei Conti
  - d) revoca e scioglimento del Consiglio di Amministrazione
  - e) modifiche allo Statuto
  - f) nomina per chiamata del Direttore generale;
5. Qualora nella seduta di prima convocazione non sia stata raggiunta la maggioranza prescritta è sufficiente la maggioranza assoluta delle quote di partecipazione rappresentate in una nuova seduta di seconda convocazione, da tenersi entro dieci giorni;
6. Se dopo due votazioni nessuno dei candidati ha riportato la maggioranza assoluta, si procede al ballottaggio fra coloro che nella seconda votazione hanno riportato maggior numero di suffragi. Al ballottaggio è ammesso un numero di candidati possibilmente doppio dei membri da eleggere.
7. Coloro che, prendendo parte alla votazione, dichiarano di astenersi, non si computano nel numero dei votanti, mentre si computano in quello necessario per la validità della seduta. Coloro, invece, che si astengono dal prendere parte alla votazione, non si computano nel numero dei votanti, né in quello necessario per la validità della seduta.
8. Le funzioni di Segretario competono al Direttore generale o ad un Dirigente del Consorzio a tale funzione delegato dal Direttore stesso. Egli redige le deliberazioni e le sottoscrive, assieme al Presidente.

#### **art. 9 PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA**

1. Il Presidente dell'Assemblea:
  - a) convoca l'Assemblea fissando il relativo ordine del giorno
  - b) presiede l'Assemblea
  - c) cura, insieme al Direttore, la trasmissione agli enti consorziati degli atti fondamentali del Consorzio di cui all'art. 7.
  - d) Compie tutti gli atti amministrativi necessari per rendere esecutive le delibere dell'Assemblea;
  - e) Provvede a quanto necessario per il funzionamento dell'Assemblea.
2. In caso di assenza o impedimento del Presidente ne fa le veci il rappresentante con la più alta quota di partecipazione.

#### **art. 10 COMPOSIZIONE E NOMINA DEL C.D.A.**

1. Il Consiglio di Amministrazione è costituito dal Presidente, dal VicePresidente e da cinque componenti effettivi.
2. I componenti del Consiglio di amministrazione devono essere scelti dall'Assemblea consorziale fuori dal proprio seno, fra coloro che hanno i requisiti di eleggibilità e compatibilità previsti per il consigliere comunale, essi devono dimostrare, con la presentazione di un apposito curriculum, la propria competenza tecnica e/o amministrativa, per studi compiuti, per funzioni disimpegnate in aziende pubbliche o private. Non possono essere nominati componenti del C.d.A. coloro che hanno motivi di incompatibilità o ineleggibilità in uno dei Comuni consorziati.
3. Il Presidente, il vice Presidente e gli altri membri del Consiglio di amministrazione sono nominati dall'Assemblea, con separate e successive votazioni;
4. Per la nomina dei cinque consiglieri, il voto di ogni singolo rappresentante in Assemblea è limitato a tre nominativi;
5. Il Presidente, il vice Presidente ed il Consiglio di Amministrazione durano in carica quattro anni dalla data della loro nomina e sono rieleggibili per una sola volta. I componenti del consiglio durano in carica fino all'insediamento dei loro successori e comunque non oltre sei mesi dalla scadenza. I singoli consiglieri che surrogano componenti anzi tempo cessati dalla carica esercitano le loro funzioni fino alla naturale scadenza dell'organo.

**art. 11 REVOCA, DECADENZA DALLA CARICA DI CONSIGLIERE D'AMMINISTRAZIONE.**

1. Nei casi di gravi irregolarità o di contrasto con gli indirizzi assembleari o di ingiustificato o reiterato mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati o preventivati, ovvero di pregiudizio degli interessi del Consorzio, i singoli membri del Consiglio di Amministrazione, ovvero l'intero Consiglio, possono essere revocati dall'Assemblea consorziale su motivata proposta dei componenti l'Assemblea portatori di almeno 2/3 delle quote di partecipazione;
2. Le proposte di revoca devono essere trasmesse agli amministratori revocandi affinché possano dedurre entro il termine perentorio di quindici giorni, dopo di che – nei successivi quindici giorni – l'assemblea decide; ove l'adunanza riuscisse infruttuosa, la seconda convocazione deve avere luogo non prima di otto giorni e non dopo quindici giorni.
3. La qualità di componente il consiglio di amministrazione si perde quando si verificano le cause di ineleggibilità a consigliere comunale o le incompatibilità previste dalla vigente normativa. In tali casi la decadenza è dichiarata dall'assemblea, anche su proposta di qualunque elettore appartenente ai Comuni consorziati.

**art. 12 CONVOCAZIONE, ADUNANZE E DELIBERAZIONI DEL C.D.A.**

1. Le riunioni del Consiglio di amministrazione sono valide purché vi sia presente la maggioranza dei suoi membri.

2. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. A parità di voti prevale il voto del Presidente.
3. Le deliberazioni possono adottarsi per appello nominale o per alzata di mano. Quando, però, si tratti di deliberazioni che implichino apprezzamenti o valutazioni circa la qualità di persone, esse dovranno essere adottate a scrutinio segreto; in tali casi il Consiglio, su designazione del Presidente, nomina due scrutatori tra i Consiglieri presenti. Nel caso di deliberazioni adottate con voto palese, i consiglieri che dichiarano di astenersi dal votare, non vengono computati nel numero dei votanti; essi sono invece computati fra i presenti ai fini della determinazione del numero legale per la validità della seduta. Nel caso di votazione segreta vanno invece computati tra i votanti coloro che hanno espresso scheda bianca o scheda nulla.
4. Il Consiglio di amministrazione viene convocato dal Presidente, anche su richiesta di due componenti o del Direttore Generale, entro dieci giorni dalla richiesta medesima, salvo i casi di urgenza;
5. Le sedute del Consiglio non sono pubbliche; ad esse interviene il Direttore generale con funzione consultiva. Alle sedute del Consiglio possono essere invitati anche i revisori dei conti.

#### **art. 13 POTERI E COMPETENZE DEL C.D.A.**

1. Il Consiglio di amministrazione è investito dai poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria del Consorzio nel rispetto degli indirizzi formulati dall'Assemblea e delle attribuzioni del Direttore conseguenti alla sua responsabilità gestionale.
2. In particolare, il Consiglio di amministrazione:
  - a) propone, con proprio atto deliberativo, il piano di programma, il bilancio pluriennale, il bilancio preventivo annuale ed il conto consuntivo e predisporre progetti e proposte all'Assemblea;
  - b) delibera le spese, gli acquisti, le alienazioni di beni mobili riservati alla sua competenza;
  - c) approva i capitoli;
  - d) delibera il ricorso a prestazioni professionali esterne, se non comprese fra le spese in economia, di cui all'apposito regolamento;
  - e) approva, su proposta del Direttore, l'organigramma funzionale dell'azienda, e provvede alla determinazione ed alle revisioni della struttura organizzativa;
  - f) approva gli accordi integrativi ai C.C.N.L. dei dipendenti nei casi e materie ammesse;
  - g) delibera l'assunzione, la risoluzione del rapporto di lavoro e la sospensione del personale, salvo quanto di competenza del Direttore, nonché l'inquadramento ed il trattamento economico del personale, le promozioni, gli avanzamenti, i passaggi di categoria, tenuto conto di quanto disposto dai contratti collettivi di lavoro;
  - h) delibera le tariffe dei servizi nel rispetto delle direttive dell'Assemblea;
  - i) delibera i regolamenti interni;
  - l) nomina, a seguito di pubblico concorso, il Direttore generale, oppure propone a voti unanimi, all'Assemblea la nomina del Direttore per chiamata;
  - m) dispone la risoluzione del rapporto di lavoro con il Direttore;
  - n) sospende, con deliberazione motivata, il Direttore dal servizio;

- o) autorizza il Direttore a stare in giudizio, salvo che si tratti di giudizi relativi alla riscossione dei crediti dipendenti dal normale esercizio contabile;
- p) informa semestralmente l'Assemblea sull'andamento della gestione;
- q) nomina e designa, sulla base degli indirizzi formulati dall'assemblea, i rappresentanti del Consorzio presso enti, aziende ed istituzioni;
- r) può incaricare uno o più consiglieri per approfondire tematiche e proporre soluzioni su argomenti oggetto di sua decisione;

#### **art. 14 PRESIDENTE DEL CONSORZIO**

1. Il Presidente del Consorzio viene nominato dall'Assemblea con votazione separata. Egli esercita le seguenti funzioni:
  - a) rappresenta il Consorzio nei rapporti con gli enti locali, le autorità regionali e statali, nonché con gli enti pubblici e privati;
  - b) convoca e presiede il Consiglio di amministrazione e fissa gli ordini del giorno delle relative sedute;
  - c) compie gli atti necessari per rendere esecutive e per eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
  - d) vigila sull'andamento gestionale del Consorzio e sull'operato del Direttore generale;
  - e) esegue gli incarichi affidatigli dal Consiglio di Amministrazione con possibilità di delegare queste incombenze al Vice Presidente o ad uno o più membri del Consiglio di Amministrazione;
  - f) adotta, in caso di necessità e di urgenza e sotto la propria responsabilità, provvedimenti di competenza del consiglio di amministrazione, da sottoporre alla ratifica del Consiglio di amministrazione stesso nella sua prima adunanza successiva. A tale scopo il Consiglio dovrà essere convocato non oltre 30 giorni dalla data del provvedimento di urgenza. L'urgenza deve essere tale da non permettere la tempestiva convocazione del Consiglio stesso e deve essere dovuta a cause nuove o posteriori all'ultima adunanza.

#### **art. 15 VICEPRESIDENTE**

1. In caso di assenza o temporaneo impedimento del Presidente, ne esercita le funzioni il Vice Presidente.
2. In caso di assenza o impedimento del Vice Presidente, fa le veci del Presidente il consigliere più anziano di età.

### **DIREZIONE**

#### **art. 16 COMPOSIZIONE DELLA DIREZIONE**

La composizione del Consorzio è affidata al Direttore generale e ai Dirigenti di servizio.

#### **art. 17 DIRETTORE GENERALE**

1. Per la nomina a Direttore generale valgono i requisiti e le procedure assuntive previste dalla vigente normativa.
2. L'incarico ha durata triennale, esso può essere rinnovato.
3. Il Direttore generale, assicura il raggiungimento dei risultati pianificati sia in termini di servizio che economici; realizza e sviluppa un'organizzazione idonea alla migliore utilizzazione delle risorse umane e materiali, in piena autonomia tecnica ed amministrativa di decisione e di direzione.
4. Il Direttore generale ha la rappresentanza legale e la responsabilità gestionale del Consorzio, nell'ambito della quale assume tutte le iniziative ed i provvedimenti operativi, che non siano riservati ad altri organi dell'azienda. In particolare il Direttore generale:
  - a) esegue le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione ed i provvedimenti d'urgenza adottati dal presidente con i poteri del Consiglio
  - b) formula proposte al Consiglio di amministrazione sulle materie di competenza del medesimo e lo informa, anche su richiesta dello stesso, sull'andamento tecnico ed economico della gestione consortile, fornendo all'uopo ogni opportuna notizia o chiarimento. Interviene con voto consultivo, esprimendo parere obbligatorio alle sedute del consiglio di amministrazione
  - c) sottopone al Consiglio di amministrazione lo schema del piano programma, del bilancio pluriennale, del bilancio preventivo economico annuale e del conto consuntivo;
  - d) rappresenta il Consorzio di fronte a terzi ed in giudizio, previa autorizzazione del Consiglio di amministrazione, quando non trattasi di riscossione di crediti dipendenti dal normale esercizio consortile;
  - e) esercita tutte le altre attribuzioni conferitegli dalle legge, da regolamenti e dal Consiglio di amministrazione;
  - f) sovrintende all'andamento della gestione consortile e dirige tutto il personale, adottando i provvedimenti di sua competenza;
  - g) adotta i provvedimenti per il miglioramento dell'efficienza e della funzionalità delle attività del Consorzio e per il loro organico sviluppo;
  - h) esercita l'azione disciplinare nei confronti del personale non dirigente in base alle legge, regolamenti e normative vigenti;
  - i) provvede nei limiti e con le modalità stabilite nell'apposito regolamento, agli appalti e alle forniture indispensabili al funzionamento ordinario dell'Azienda; presiede le aste, gli appalti e le licitazioni private; stipula contratti, con possibilità di delegare tale funzione a dirigenti del Consorzio;
  - l) provvede direttamente, sotto la propria responsabilità, alle spese ed opere da farsi in economica ed alle alienazioni fissati dal regolamento;
  - m) provvede all'impiego dei fondi monetari, sentito il parere del collegio dei revisori;
  - n) firma gli ordinativi di pagamento e le reversali di incasso e sottoscrive le delegazioni di pagamento a garanzia dei mutui;
  - o) firma la corrispondenza del Consiglio e tutti gli atti che no siano di competenza del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
  - p) dà esecuzione ai provvedimenti inerenti lo stato giuridico ed economico del personale in conformità alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, ai contratti collettivi di lavoro alle leggi ed ai regolamenti;
  - q) interviene, personalmente o facendosi rappresentare da altro dirigente del Consorzio previa procura da conferirsi nei modi di legge nelle udienze di

discussione delle cause di lavoro con facoltà di conciliare o transigere le controversie;

5. Il trattamento economico e normativo del Direttore è disciplinato dal contratto collettivo nazionale di lavoro per i dirigenti delle imprese di servizi pubblici degli enti locali, dai contratti integrativi di settore, aziendali e individuali.
6. Il Consiglio di amministrazione potrà stabilire, con proprio atto deliberativo, su proposta del Direttore, i criteri e le modalità per assolvere alle funzioni vicarie del Direttore generale, fatti salvi i casi in cui disposizioni legislative stabiliscano la specifica competenza del Direttore generale.
7. Il Dirigente incaricato, con specifico provvedimento dal Consiglio di amministrazione, di sostituire il Direttore generale, in caso di vacanza, assenza o impedimento dello stesso, assume la denominazione di Vice Direttore.
8. Almeno tre mesi prima della scadenza del rapporto di lavoro il Consiglio di amministrazione delibera circa la cessazione o la conferma in carica del Direttore generale. Tale deliberazione non può essere assunta dal Consiglio di amministrazione negli ultimi sei mesi di carica. La deliberazione di mancata conferma deve essere motivata ed immediatamente comunicata al Direttore generale. In mancanza di deliberazione di conferma il direttore generale cessa dall'incarico alla fine del triennio.
9. Il licenziamento del Direttore generale nel corso del rapporto di lavoro non può aver luogo se non per giusta causa riguardante il Consorzio o, comunque, la sua funzionalità ed efficienza; i motivi del licenziamento dovranno, a cura del Presidente del C.d.A., essere contestati all'interessato per iscritto, con invito a presentare pure per iscritto ed in un congruo termine, comunque non inferiore a 15 giorni, le sue difese. I motivi del licenziamento debbono farsi constare esplicitamente nella deliberazione del Consiglio di amministrazione.
10. Il Direttore generale non può esercitare alcun altro impiego, commercio, industria o professione. Eventuali incarichi professionali o di consulenza possono essere assunti a seguito di autorizzazione del Consiglio di amministrazione.

#### **art. 18 STRUTTURA ORGANIZZATIVA**

1. La struttura organizzativa e le sue variazioni vengono determinate con deliberazione del Consiglio di amministrazione su proposta del Direttore quale responsabile della gestione.
2. Tale struttura deve definire le principali funzioni delle unità organizzative e le principali mansioni dei responsabili di tali unità.

#### **art. 19 STATO GIURIDICO E TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE**

1. Il rapporto di lavoro dei dipendenti del Consorzio, compresi i dirigenti, ha natura privatistica.

2. La disciplina dello stato giuridico e del trattamento economico del personale è quella che risulta dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalla Confederazione delle imprese dei pubblici servizi degli Enti locali (CISPEL) e dalla Federazioni di categoria ad essa associate.
3. Il Consiglio di amministrazione non può sottoscrivere accordi sindacali aziendali senza la preventiva e distinta valutazione delle conseguenze che ne derivano sul piano finanziario e su quello delle prestazioni rese agli utenti.

#### **art. 20 REGOLAMENTO DEL PERSONALE**

1. I requisiti e le modalità del personale, le incompatibilità e quant'altro riguardante il personale sono determinati con apposito regolamento approvato dal Consiglio di amministrazione su proposta del Direttore, tenuto presente quanto previsto dal C.C.N.L..
2. Il Regolamento di cui sopra deve garantire la massima trasparenza ed imparzialità in materia di assunzione. Esso deve prevedere fra l'altro:
  - a) la possibilità di affidare a società specializzate la preselezione e/o selezioni del personale da assumere
  - b) che in caso di espletamento di concorsi o selezioni interni pubblici, le commissioni giudicatrici nominate dal Consiglio di Amministrazione, fuori del proprio seno, siano presiedute dal Direttore o suo delegato e composte da persone fornite di competenza tecnica specifica in relazione ai posti da ricoprire.
3. La qualità di dipendente dell'azienda è incompatibile con l'esercizio di qualsiasi professione, impiego o commercio, nonché con ogni incarico professionale la cui accettazione non sia stata espressamente e previamente autorizzata dal Consiglio di amministrazione. Non possono essere assunti quali dipendenti dell'azienda i Sindaci, i componenti dell'Assemblea e i consiglieri e gli assessori comunali né i loro parenti fino al 3° grado.

### **PIANIFICAZIONE, PATRIMONIO, FINANZA, CONTABILITA'**

#### **art. 21 CRITERI DI GESTIONE**

1. Il Consorzio informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza e trasparenza, sotto il vincolo dell'economicità;
2. Ha l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.
3. L'eventuale erogazione di servizi a costi non economici deve essere autorizzata dall'Assemblea del Consorzio, su proposta del Consiglio di amministrazione, con l'illustrazione delle finalità sociali da perseguire e con la specifica indicazione delle fonti di finanziamento.

#### **art. 22 DOCUMENTI PROGRAMMATICI**

1. Il Consiglio di amministrazione delibera il Piano Programma contenente le scelte e gli obiettivi che si intendono perseguire nel medio periodo. In particolare esso indica:
  - a) le linee di sviluppo e di miglioramento dei diversi servizi;
  - b) il programma degli investimenti e di rinnovo e le relative modalità di finanziamento;
  - c) le previsioni e le proposte in ordine alla politica delle tariffe;
  - d) le iniziative di relazioni esterne;
  - e) i modelli organizzativi e gestionali e i programmi per l'acquisizione e la valorizzazione delle risorse umane.Il Piano Programma deve essere aggiornato, oppure confermato, annualmente in sede di aggiornamento del Bilancio pluriennale.
2. Il bilancio pluriennale di previsione deve essere redatto in coerenza con il Piano programma; ha durata pari a quello della Regione Veneto ed è aggiornato annualmente. Esso è articolato per singoli programmi e, ove possibile, per progetti, mettendo in evidenza gli investimenti previsti e relative modalità di finanziamento. Il Bilancio pluriennale comprende, distintamente per esercizio, le previsioni dei costi e dei ricavi di gestione. Esso si basa su valori monetari costanti riferiti al primo esercizio: è scorrevole ed è annualmente aggiornato in relazione al piano programma, nonché alle variazioni dei valori monetari conseguenti al prevedibile tasso di inflazione.
3. Il bilancio preventivo annuale viene redatto in termini economici e non può chiudersi in deficit. Esso dovrà, in particolare considerare fra i ricavi i contributi in conto esercizio spettanti all'azienda in base alle leggi statali e regionali ed i corrispettivi per i minori ricavi o i maggiori costi per i servizi richiesti dai Comuni al Consorzio, a condizioni di favore ovvero dovuti a provvedimenti richiesti dagli Enti consorziati per ragioni di carattere sociale.
4. Il Conto consuntivo si compone del conto economico e dello stato patrimoniale redatti in conformità a quanto previsto dalla legge.
5. Con apposito regolamento l'Assemblea determina, con riferimento ai principi di cui sopra nonché alle leggi vigenti in materia, le norme per la redazione e l'approvazione del Piano programma, del bilancio pluriennale di previsione, del bilancio preventivo economico annuale e del conto consuntivo.

## **art. 23 PATRIMONIO**

1. Il patrimonio consortile è costituito da:
  - a) capitale di dotazione formato da beni immobili o mobili, compresi i fondi liquidi assegnati dai singoli Comuni al Consorzio all'atto dell'adesione o successivamente;
  - b) beni immobili o mobili acquistati o realizzati in proprio dal Consorzio;
2. I beni di proprietà dei Comuni partecipanti al momento dell'adesione, nonché quelli che verranno successivamente acquisiti dai singoli Comuni, vengono assegnati in dotazione o dati in locazione o comodato al Consorzio;
3. I progetti per nuovi impianti, anche richiesti dai singoli Comuni dovranno essere corredati dal piano economico e finanziario, dal quale risultino i mezzi finanziari coi quali fronteggiare la spesa ed i ricavi a copertura dei costi.

4. Per i beni conferiti, il Consorzio dovrà corrispondere agli Enti consorziati un interesse pari a quello sostenuto per la contrazione dei mutui, al netto di ogni eventuale contributo attribuito ai medesimi Enti consorziati e limitatamente alla durata dei mutui stessi. Per i beni conferiti in natura, gli interessi sono pari, per tasso e durata, a quelli praticati dalla Cassa Depositi e Prestiti per finanziamenti similari; l'interesse da corrispondere sarà calcolato sulla base del valore dei beni conferiti, depurato da eventuali contributi in conto capitale concessi ai Comuni dallo Stato o da altri enti.
5. I beni immobili conferiti sono valutati al valore storico di acquisizione e/o di costruzione. Detto valore, attualizzato, viene poi depurato degli ammortamenti ordinari conteggiati sul valore storico secondo i coefficienti previsti dalla normativa fiscale, anche quando tali ammortamenti non siano stati fatti o siano stati effettuati in maniera difforme. Le condizioni di accettazione, da convenirsi preventivamente, dovranno tener conto in particolare delle compatibilità tecniche, dei piani consortili di investimento, della economicità e dei conseguenti riflessi tariffari. Il Comune di volta in volta interessato potrà altresì cedere i beni suddetti al Consorzio, a titolo di proprietà sulla base di prezzi e condizioni che dovranno essere concordati dalle parti.

#### **art. 24 FINANZIAMENTO DEGLI INVESTIMENTI**

1. Per il finanziamento delle spese relative agli investimenti previsti nel piano programma, l'Azienda provvede, nell'ordine:
  - a) con i fondi all'uopo accantonati;
  - b) con l'utilizzo di altre fonti di autofinanziamento;
  - c) con i contributi in conto capitale dello Stato, della Regione e di altri Enti pubblici, in relazione agli investimenti per i quali sono stati concessi;
  - d) con la contrazione di mutui;
  - e) con prestiti obbligazionari;
  - f) con incrementi del fondo di dotazione, conferito dai Comuni al Consorzio.
2. Le opere di impianti di interesse locale circoscritte al Comune interessato possono essere finanziati mediante conferimento di capitale dei singoli enti.
3. L'azienda può utilizzare apertura di credito in conto corrente bancario per esigenze di elasticità di cassa, nei limiti di legge.  
Può, altresì, ricorrere ad anticipazioni a breve su mutui concessi nonché su crediti certi verso enti del settore pubblico.

#### **art. 25 TARIFFE**

1. Le tariffe dei servizi forniti dall'azienda debbono, nel complesso, assicurare la copertura integrale di tutti i costi, ivi compresi quelli relativi agli ammortamenti ed accantonamenti calcolati secondo corretti principi contabili e, comunque, tali da assicurare il pareggio complessivo di bilancio, tenendo conto di tutti i ricavi, compresi i trasferimenti.
2. Il consiglio di amministrazione, nel rispetto del criterio di economicità di cui al precedente comma e della disciplina generale delle tariffe approvate dall'Assemblea delibera l'applicazione delle tariffe stesse.

**art. 26 DISCIPLINA FLUSSI DI CASSA**

1. L'Assemblea adotta un regolamento per la disciplina dei flussi di cassa fra gli enti associati ed il consorzio, stabilendo le modalità di pagamento e gli interesse per ritardo nei pagamenti, relativamente alle anticipazioni ed ai conguagli per le spese di gestione, i corrispettivi per i servizi resi dal consorzio agli associati ed ogni altra somma dovuta al consorzio per qualsiasi titolo o ragione.
2. Il regolamento di cui al comma precedente dovrà altresì prevedere che il consorzio provveda alla riscossione dei propri crediti insoluti nei confronti degli associati, secondo le modalità di cui all'art. 69 DPR 28/01/98 n° 43 e previa deliberazione del consiglio di amministrazione.

**art. 27 UTILE DI ESERCIZIO**

1. L'utile di esercizio sarà destinato secondo le determinazioni dell'Assemblea:
  - a) alla costituzione o all'incremento del fondo di riserva
  - b) alla costituzione o all'incremento del fondo rinnovo impianti
  - c) al fondo di finanziamento dello sviluppo degli investimenti nell'entità prevista dal piano programma
  - d) ai comuni consorziati, in proporzione alle rispettive quote di partecipazione.

**art. 28 PERDITE DI ESERCIZIO**

1. Nel caso di perdita di esercizio il Consiglio di amministrazione deve analizzare le cause che hanno determinato la perdita stessa e indicare i provvedimenti adottati per il contenimento della perdita e quelli adottati o proposti per ricondurre in equilibrio la gestione aziendale. Tali provvedimenti vanno subitamente comunicati agli enti consorziati.
2. Alle perdite che eventualmente si verificano si fa fronte con il fondo di riserva e, in caso di insufficienza, la perdita residua può essere ripianata dai Comuni costituenti il Consorzio nelle stesse proporzioni per la distribuzione degli utili.
3. Qualora per il secondo esercizio consecutivo si accerti il mancato equilibrio tra costi e ricavi o si verificano perdite di esercizio, il Consiglio di amministrazione, indipendentemente dalla normale scadenza del mandato, deve essere espressamente confermato da un'assemblea appositamente convocata.

**art. 29 SERVIZIO DI CASSA**

1. Il servizio di cassa del Consorzio è affidato ad un istituto di credito o ad un consorzio di istituti di credito in base ad apposita convenzione.
2. Fermo restando, per quanto riguarda i pagamenti, l'unicità del rapporto con il cassiere, il Consorzio può avvalersi, per l'esazione dei proventi anche dei servizi di conto corrente postale o di altri istituti bancari diversi da quello cui è affidato il servizio di cassa.

3. Le somme eventualmente eccedenti il fabbisogno corrente di cassa, possono essere impiegate in operazioni finanziarie di sicura garanzia quali l'acquisto di obbligazioni e/o titoli del debito pubblico al fine di salvaguardare il più possibile il potere di acquisto delle risorse finanziarie.

**art. 30 NORME VARIE IN MATERIA DI CONTABILITA' E FINANZA.**

1. Il Consiglio di amministrazione, con apposito Regolamento determina:
  - a) il sistema informativo contabile che deve consentire, oltre alla tempistica determinazione dei risultati di esercizio, la elaborazione di situazioni economiche infrannuali, la determinazione ed il controllo dei costi e dei ricavi per centri costo e di responsabilità secondo le più appropriate tecniche per il controllo di gestione;
  - b) i criteri per la valutazione degli elementi del patrimonio aziendale e per la determinazione delle quote di ammortamento e di altri accantonamenti;
  - c) i criteri per la determinazione della ripartizione dei costi comuni ai diversi esercizi;
  - d) l'eventuale fondo a disposizione del Direttore per pagamenti urgenti e l'istituzione di cassieri interni;
  - e) le modalità di emissione di ordini di pagamento e di riscossione;
  - f) le modalità di liquidazione delle spese.
2. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto in tema di finanza e di contabilità del Consorzio, si applicano le norme di legge vigenti in materia e i regolamenti interni aziendali.

**art. 31 COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

1. Il Collegio dei Revisori dei conti si compone di tre membri, scelti fra gli iscritti nell'Albo dei Revisori Contabili tenuto dal Ministero di Grazia e Giustizia, di cui almeno uno scelto tra gli iscritti all'Ordine provinciale dei Dottori commercialisti ed uno tra gli iscritti al Collegio dei Ragionieri.
2. La nomina dei revisori avviene con voto limitato a due nominativi da parte dell'Assemblea,
3. Il Collegio elegge nel proprio seno il Presidente.
4. I revisori durano in carica fino al 30 giugno del terzo anno successivo a quello di nomina e comunque fino alla ricostituzione del Collegio stesso. I revisori non sono revocabili, salvo inadempienza e sono rieleggibili. Non possono essere nominati revisori dei conti e se nominati decadono, i consiglieri e gli assessori degli Enti consorziati, il coniuge, i parenti e gli affini entro il 4° grado degli amministratori del Consorzio e del Direttore, coloro che sono legati al Consorzio da un rapporto continuativo di prestazioni d'opera retribuita, coloro che sono proprietari, comproprietari e soci illimitatamente responsabili, dipendenti di imprese esercenti gli stessi servizi affidati al Consorzio od industrie connesse al servizio medesimo o che hanno stabili rapporti commerciali con il Consorzio e coloro che hanno liti pendenti con il Consorzio.

5. Al Presidente ed ai membri del Collegio dei Revisori è corrisposta una adeguata indennità il cui ammontare è deliberato dall'Assemblea tenuta conto delle tariffe professionali vigenti.
6. Nello svolgimento della sua attività il Collegio si ispira ai principi di comportamento statuiti dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti.

### **art. 32 FUNZIONI DEL COLLEGIO**

1. IL Collegio dei Revisori deve accertare la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, l'osservanza delle norme tributarie ed attestare nella relazione al conto consuntivo la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione.
2. Il Collegio vigila sulla gestione economica-finanziaria ed a questo fine:
  - a) esamina i progetti dei bilanci preventivi annuali e pluriennali, nonché le loro variazioni, esprimendo eventuali, motivate osservazioni entro 15 giorni dal ricevimento dei documenti
  - b) esamina con frequenza almeno trimestrale, la documentazione relativa alla situazione economico finanziaria del Consorzio e la relazione sulla verifica periodica dello stato di attuazione del Piano programma, formulando eventualmente motivate osservazioni e proposte al Consiglio di amministrazione
  - c) esprime il proprio parere su specifiche questioni attinenti alla gestione economico-finanziaria sottopostegli dall'Amministrazione del Consorzio e degli Enti consorziati ed – in specie – sui progetti di investimento, sull'impegno fruttifero della disponibilità di cassa, sull'acquisto di azioni e quote societarie;
3. I revisori possono procedere, in qualunque momento ed anche individualmente, ad ispezioni e controlli relativamente agli atti deliberativi e ai libri contabili del Consorzio, chiedendo altresì agli Organi consortili notizie sull'andamento delle attività. Degli accertamenti effettuati, essi devono redigere verbale.
4. Il Collegio deve presentare all'Assemblea ogni triennio una relazione sull'andamento della gestione del Consorzio contenente i rilievi e valutazioni sulla efficienza, efficacia e l'economicità dei diversi servizi. Nella relazione stessa sono riportati gli indicatori di efficienza ed efficacia che devono essere comparati con quelli medi calcolati dalla CISPEL. La relazione può contenere proposte per il miglioramento dei servizi.

### **art. 33 COLLEGIO DEI REVISORI: FUNZIONAMENTO**

1. Il Collegio dei Revisori deve riunirsi almeno trimestralmente. Il revisore che, senza giustificato motivo, non partecipa durante un esercizio a due riunioni del Collegio, decade dall'ufficio. Decade altresì nel caso in cui l'assenza, ancorché giustificata, si protragga per un intero esercizio. La decadenza è pronunciata dall'Assemblea.
2. Delle riunioni del Collegio deve redigersi processo verbale, che viene trascritto e sottoscritto dagli intervenuti in apposito registro. Copia di ciascun processo verbale deve essere trasmessa, nel termine di tre giorni, al Presidente ed al Direttore del Consorzio.
3. Le deliberazioni del Collegio dei Revisori devono essere prese a maggioranza assoluta di voti. Il revisore dissenziente deve far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

#### **art. 34 CAPACITA' CONTRATTUALE**

1. Il consorzio ha la capacità di compiere tutti i negozi giuridici necessari per il raggiungimento dei suoi fini istituzionali, provvede a tutte le forniture, gli acquisti, le alienazioni, gli affitti, i lavori, i trasporti e quant'altro comporta per il suo funzionamento mediante contratti preceduti da apposita gara, o da trattativa privata o in economia, in conformità alle vigenti disposizioni di legge e di regolamenti interni aziendali, in quanto applicabili, sempre osservando le norme vigenti nazionali o comunitarie applicabili alle aziende speciali ed agli Enti pubblici economici in genere e seguendo, in ogni caso, criteri di trasparenza, imparzialità ed economicità.

#### **art. 35 TRASPARENZA**

1. Ferma restando la pubblicità degli atti fondamentali del Consorzio e del Consiglio di amministrazione secondo quanto previsto dalla convenzione del presente statuto, un apposito regolamento detterà le norme per l'accesso agli atti del Consorzio, sulla base di quanto previsto dalle leggi vigenti, prevedendo altresì le modalità atte ad assicurare il controllo degli utenti e la rappresentazione delle loro esigenze.

#### **art. 36 INFORMAZIONE AGLI UTENTI**

1. Per i servizi assegnati in gestione al Consorzio, questo assicurerà l'accesso dei cittadini alle informazioni inerenti i servizi gestiti, le tecnologie impiegate, il funzionamento degli impianti, la quantità e la qualità dei servizi erogati nell'ambito della propria competenza.

#### **art. 37 REGOLAMENTI**

1. Il Consiglio di Amministrazione, adotta regolamenti interni per il funzionamento degli organi e per l'esercizio di funzioni e attività aziendali. In particolare saranno disciplinate con regolamento interno le seguenti materie:

- a) Funzionamento del Consiglio di Amministrazione;
- b) Finanza e contabilità
- c) Appalti, forniture e spese in economia;
- d) Modalità di assunzione del personale;
- e) Accesso e visione degli atti.

#### **art. 38 CONTROVERSIE**

1. Tutte le controversie sulla interpretazione e attuazione dello Statuto o delle deliberazioni consortili, che insorgano tra Comuni e Comuni e fra esse e il Consorzio, sono decise da un Collegio di tre arbitri nominati una da ciascuna delle due parti interessate ed il terzo dai due arbitri così nominati o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Treviso. Qualora la controversia intercorra fra più di due Comuni, questo concorderanno la nomina di un arbitro unico, che in mancanza di accordo sarà nominato dal Presidente del Tribunale.
2. Il Collegio arbitrale giudica irrisolvibile e inappellabilmente.

#### **art. 39 DISPOSIZIONI TRANSITORIE**

1. Fatto salvo quanto stabilito da specifiche disposizioni, continuano ad applicarsi, nelle materie ad essi demandate, le norme vigenti alla data di entrata in vigore del presente statuto in quanto con questo compatibile.
2. Gli attuali organi rimangono in carica sino all'elezione dei nuovi, nominati ai sensi del presente Statuto.

**art. 40 CONTINUITA' DEI RAPPORTI**

1. Il Consorzio, costituito secondo il presente Statuto, subentra in tutti i rapporti di lavoro e contrattuali e in genere di obbligazione o di diritto, nella titolarità delle concessioni, autorizzazioni, licenze e titoli di credito in essere al momento dell'entrata in vigore del medesimo.

**art. 41 RINVIO**

1. Per tutto quanto non è previsto nel presente Statuto si farà riferimento alle norme della legge sulle autonomie locali, nonché alla legge sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuni e relativo regolamenti, in quanto applicabili.

**art. 42 ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente Statuto entrerà in vigore dal primo giorno del mese successivo rispetto alla data di sottoscrizione della convenzione da parte di tutti i Comuni consorziati.